Tutto Camere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 29 del 21 Dicembre 2018

Lo staff Tuttocamere.ít ti augura



1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Gestione degli adempimenti di fine anno - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale per il 2019

Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del pagamento del diritto annuale, è necessario tener presente quanto seque.

Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2019:

- a) nel caso di società di persone se la cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2019 e viene indicato che il piano di riparto è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2018, oppure
- b) nel caso di società di capitali e società cooperative se la richiesta di cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2019 e il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso entro il 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda le imprese che sono in fase di cancellazione, si ricorda, inoltre, che non dovranno pagare il diritto annuale 2019:

- a) le **imprese individuali** che cessano la propria attività con data non successiva al 31 dicembre 2018 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2019**;
- b) le **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2018 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2019**:
- c) le **società cooperative** che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa (art. 2544-*septiesdecies* C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2018:
- d) le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2018 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2019.

Per quanto riguarda infine l'esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.

2. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2018

Le imprese operanti con l'estero in possesso del numero meccanografico (o "codice meccanografico") devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2018**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato, consentendo così l'aggiornamento della propria posizione nella banca dati ITALIANCOM (*Italian Companies Around the World*), gestita da InfoCamere La convalida annuale può essere effettuata in **due modalità**:

- con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);
- in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello **firmato digitalmente** attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito <u>www.registroimprese.it.</u>

Segnaliamo che alcune Camere di Commercio accettano il rinnovo del numero meccanografico **soltanto con modalità telematica.**

I diritti di segreteria per il rinnovo annuale del numero meccanografico (di euro 3,00) e la tariffa per pratica telematica (di euro 2,00 + IVA) vengono scalati dall'importo prepagato per usufruire dei servizi di Telemaco

Le **imprese che non operano più con l'estero** e che non intendono mantenere la propria posizione in *ItalianCom* tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico**.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2019 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Per completezza, ricordiamo che il numero meccanografico è un codice statistico rilasciato alle **imprese** che svolgono abitualmente un'attività commerciale con l'estero di scambio merci o servizi, ed è assegnato dalla Camera di Commercio ove l'impresa ha la propria sede legale ovvero l'unità locale.

Con la Circolare n. 3576C/ del 6 maggio 2004, l'allora Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) ha non solo rinnovato profondamente le caratteristiche del rilascio del numero

meccanografico, ma ha anche stabilito nuove regole per il mantenimento del numero stesso, prevedendo la "convalida annuale".

Le nuove disposizioni prevedono che il numero meccanografico sia attribuito solo alle imprese iscritte al Registro delle imprese, attive e in regola con il versamento del diritto annuale, in possesso del requisito di abitualità ad operare con l'estero.

Tale codice comparirà anche sulla visura camerale delle imprese identificandole con "ditte operanti con l'estero".

I dati raccolti dalla Camera di Commercio attraverso l'assegnazione del numero meccanografico confluiscono nella **banca dati nazionale denominata** *ItalianCom* (*Italian companies around the world*), gestita da InfoCamere e che ha sostituito la banca dati SDOE (*Sistema degli Operatori con l'Estero*)..

Tale banca dati costituisce l'archivio di riferimento essenziale e sempre aggiornato sia per conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia per farsi conoscere da potenziali partners, fornitori o clienti.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.

3. DECRETO FISCALE - Pubblicata la L. n. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018 – La struttura della legge e i contenuti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, la **Legge 17 dicembre 2018, n.** 136, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".

Il decreto legge n. 119/2018 ha subito numerose modifiche rispetto alla versione originaria, pubblicata il 23 ottobre 2018, che **passa da 27 a 64 articoli**. Ne scaturisce un testo ricco e articolato, all'interno del quale si trovano sia misure di carattere tributario sia disposizioni di diverso tenore.

La legge – in vigore dal 19 dicembre 2018 - si compone di due Titoli:

Il **Titolo I** (artt. 1 – 20, per un totale di 35 articoli) reca "*Disposizioni in materia fiscale*"; suddiviso nei sequenti **3 Capi**:

- Capo I (artt. 1 9-bis), recante "Disposizioni in materia di pacificazione fiscale";
- Capo II (artt. 10 16-septies; 17 articoli), recante "Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale";
- Capo III (artt. 17 20), recante "Altre disposizioni fiscali".
- Il **Titolo II** (artt. 21 27, per un totale di 29 articoli), reca "**Disposizioni finanziare urgenti e** disposizioni in materia sanitaria".

LINK:

Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 119/2018 coordinato con le modifiche appostate dalla legge di conversione clicca qui.

3.1. DECRETO FISCALE - Pubblicata la L. n. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018 - Modifiche alla disciplina delle sigarette elettroniche

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, la **Legge 17 dicembre 2018, n.** 136, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".

L'articolo 25-decies, rubricato "Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504", reca una complessiva riforma delle imposte gravanti sui succedanei dei prodotti da fumo e sulla disciplina relativa alla loro commercializzazione.

In sintesi:

- a) viene abrogata l'imposta di consumo per i succedanei dei tabacchi lavorati;
- b) vengono ridotte **l'imposta** sui prodotti da inalazione senza combustione e **l'accisa** gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione.

L'imposta sui liquidi:

- con nicotina: passa dal 50% al 10%;
- per quelli senza nicotina: passa dal 50% al 5%.

Anche la misura per il calcolo dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione viene **ridotta dal 50% al 25%**.

c) Vengono rese più stringenti le norme in tema di commercializzazione di tali prodotti; concessa la vendita online, ma solo in Italia e solo ai depositari autorizzati.

La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina ».

LINK:

Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 119/2018 coordinato con le modifiche appostate dalla legge di conversione clicca qui.

<u>4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - Stipulato un nuovo contratto di commissione</u>

Il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato stampa del 14 dicembre 2018, informa che presso il Ministero stesso è stato depositato il nuovo modello di "contratto di commissione" che regola i rapporti tra i proprietari e gestori per la conduzione degli impianti di distribuzione dei carburanti. Il contratto di commissione, stipulato tra le Associazioni di categoria dei titolari Unione petrolifera e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti più rappresentative a livello nazionale (FAIB Confesercenti, FEGICA Cisl e FIGSC Confcommercio / ANISA), rappresenta la seconda nuova tipizzazione contrattuale, in applicazione delle disposizioni della Legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1/2012, quale strumento di liberalizzazione del settore (art. 17).

La tipizzazione prevede una negoziazione di secondo livello in quanto il contratto tipizzato, nella sua architettura normativa, riguarda tutti gli operatori, ma per la parte economica e di politica commerciale rimanda alla libera contrattazione tra le Associazioni di categoria dei gestori e i proprietari degli impianti. L'Accordo nasce dall'esigenza di tutelare gli operatori del mercato dei carburanti, che operano in un sistema di legalità e di rispetto del quadro normativo di riferimento e pur essendo un contrato tipizzato nella sua architettura normativa, rimanda alla libera contrattazione tra le Associazioni di categoria dei gestori e i proprietari degli impianti per la parte economica e di politica commerciale.

LINK:

Per saperne di più e per scaricare il testo del nuovo contratto di commissione clicca qui.

5. DURC ONLINE - Dalla Cassa Forense una nuova procedura di rilascio

Cassa Forense comunica che, per gli iscritti alla Cassa, è a disposizione, sin da subito, sul proprio sito istituzionale, una nuova procedura telematica per l'emissione e la gestione della certificazione di regolarità dichiarativa/contributiva sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che consente, quasi sempre, il rilascio in tempo reale del DURC o al massimo entro 30 giorni per i casi in cui serva l'intervento dell'operatore.

Le Società/Enti che intendessero inoltrare richiesta di **DURC** in riferimento a professionisti iscritti alla Cassa, invece, dovranno inoltrare specifica domanda esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo P.E.C. <u>istituzionale@cert.cassaforense.it</u> utilizzando il modulo "**DURC**" disponibile nella sezione "*Documentazione/Modulistica*".

Gli uffici prenderanno in carico la domanda pervenuta e, ricorrendone i presupposti, provvederanno entro 30 giorni a trasmettere il certificato direttamente al professionista interessato.

LINK:

Per saperne di più dal sito della Cassa Forense clicca qui.

6. REVISORI LEGALI - In arrivo il nuovo codice etico per il 2019

Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 20 novembre 2018, Prot. n. 245504, è stato definitivamente adottato il "Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti".

Nel Codice vengono fissati i principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale di cui agli articoli 9, comma I e 9-bis, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che i soggetti iscritti al registro dei revisori sono

tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività di revisione legale svolta ai sensi del citato decreto legislativo.

I principi elaborati ai fini della predisposizione del Codice tengono conto dei principi emanati dagli organismi internazionali e in particolare dall' International Ethics Standards Board (IESBA) dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Il presente Codice è suddiviso in **due parti**. La **parte A** definisce **i principi deontologici fondamentali** per i soggetti abilitati alla revisione e fornisce un quadro di natura concettuale che deve essere applicato nell'identificazione dei rischi di mancata osservanza dei suddetti principi fondamentali, nella valutazione della significatività dei rischi identificati, nell'individuazione delle misure di salvaguardia.

La parte B descrive le modalità di applicazione del quadro concettuale in determinate situazioni.

Tra i principi fondamentali che il soggetto abilitato alla revisione deve osservare ci sono: l'integrità, l'obiettività, la competenza professionale e la diligenza, la riservatezza e il comportamento professionale.

Il soggetto abilitato alla revisione non deve intenzionalmente intraprendere alcuna attività che pregiudichi o possa pregiudicare l'integrità, l'obiettività o la reputazione dell' attività di r e vis ione e che pertanto sarebbe incompatibile con i principi fondamentali.

Il Codice **sarà applicato** a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso dell'anno 2019.

LINK:

Per scaricare il testo della determina clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del Codice clicca qui.

LINK:

Per accedere alla sezione Revisione legale del sito della Ragioneria Generale dello Stato clicca qui.

7. RIFORMA DELLE TELECOMUNICAZIONI - Istituiti dall'Europa l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Al fine di promuovere gli investimenti nelle infrastrutture e di aggiornare le norme dell'UE in materia di telecomunicazioni secondo gli sviluppi tecnologici, nonché le esigenze e le abitudini in mutamento dei consumatori, sono stati stata pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 321 del 17 dicembre 2018, i seguenti due provvedimenti:

- il Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009, e
- la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Body of European Regulators for Electronic Communications



7.1. L'ORGANISMO DEI REGOLATORI EUROPEI DELLE

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (BEREC) - Fissati struttura e compiti

Con il Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, è stato istituito:

- l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("BEREC" Body of European Regulators for Electronic Comunications) e
- l'Agenzia di sostegno al BEREC ("Ufficio BEREC").
- Il BEREC e l'Ufficio BEREC sostituiscono, rispettivamente, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e l'Ufficio istituiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009.
- Il BEREC è l'organismo che raggruppa i regolatori europei delle comunicazioni; è costituito da un comitato dei regolatori, composto dai responsabili delle 27 ANR, e da un ufficio di supporto (Ufficio

BEREC), che fornisce assistenza professionale e amministrativa all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.

Il regolamento BEREC entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.

LINK:

Per scaricare il testo del Regolamento (UE) 2018:1971 clicca qui.

LINK:

Per accedere al sito del BEREC clicca qui.

LINK:

Per accedere al sito dell'Ufficio del BEREC clicca qui.

7.2. IL CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - Fissati dall'Europa un quadro normativo armonizzato

Con la **Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018** è stato istituito il **codice europeo delle comunicazioni elettroniche**. In particolare, la direttiva:

- istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali;
- definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione ed eventualmente di altre autorità competenti e
- **istituisce le procedure** atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione. Gli **scopi** della presente direttiva sono:
- a) realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali:
- b) garantire la fornitura in tutta l'Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali, compresi quelli con disabilità per consentire loro di accedere ai servizi su un piano di parità con gli altri, non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato e stabilire i necessari diritti degli utenti finali.
- Si tratta di un insieme completo di nuove norme per il settore delle comunicazioni elettroniche che prevede tra l'altro:
- la rapida e ampia diffusione del 5G e di altre tecnologie di nuova generazione in tutta Europa;
- una maggiore tutela dei consumatori;
- una tariffa massima per le chiamate internazionali nell'UE.

Per quanto riguarda il codice, gli Stati membri avranno poi due anni per adottare le disposizioni necessarie all'attuazione della direttiva (entro il 21 dicembre 2020).

LINK:

Per scaricare il testo della direttiva (UE) 2018/1972 clicca qui.

8. MERCATO UNICO DIGITALE - In vigore il nuovo regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali

Il 18 dicembre 2018 è entrato in vigore il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, che rappresenta un nuovo importante tassello per la costruzione del mercato unico digitale.

Il regolamento, proposto dalla Commissione europea nel settembre 2017, è stato adottato dal Parlamento europeo nell'ottobre 2018 e dal Consiglio dell'Unione europea nel novembre 2018.

Il regolamento si propone di rimuovere gli ostacoli che impediscono la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea per le imprese, le amministrazioni pubbliche e i cittadini:

a) esso sostiene il **corretto funzionamento del mercato interno**, garantendo la libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea ed elimina le norme nazionali ingiustificate o sproporzionate, che impediscono alle imprese di scegliere il luogo di archiviazione o elaborazione dei dati o che limitano tale scelta;

- b) garantisce che le **autorità competenti abbiano accesso ai dati** archiviati o elaborati in un altro Stato membro, in modo da poter svolgere i compiti loro conferiti dalla legge, esattamente come avviene quando i dati sono archiviati nel loro territorio:
- c) incoraggia l'elaborazione in autoregolamentazione di **codici di condotta** che agevolino il cambio di fornitore di servizi di *cloud*, ad esempio prevedendo che gli utenti siano informati dei termini e delle condizioni di portabilità al di fuori del loro ambiente informatico;
- d) istituisce per ciascuno Stato membro un **punto di contatto unico**, che funge da collegamento con i punti di contatto degli altri Stati membri e la Commissione al fine di garantire l'effettiva applicazione delle nuove norme sul libero flusso dei dati non personali.

Il regolamento consentirà agli organismi del settore pubblico e privato:

- di archiviare e trattare i dati non personali in modo più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi ovunque nell'Unione europea;
- di rafforzare la fiducia nel cloud computing;
- di cambiare o porre fine ai contratti di cloud computing in modo più semplice.

Il vantaggio principale è comunque quello che, d'ora in poi gli Stati membri non potranno più obbligare le imprese a conservare i dati in un determinato luogo.

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri conservano, comunque, il diritto di chiedere l'accesso a fini di controllo regolamentare e di vigilanza ogniqualvolta nell'Unione europea vengano conservati dei dati (su *cloud* o a livello locale).

Il nuovo regolamento non pregiudica in alcun modo l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679/UE - GDPR entrato in vigore il 25 maggio 2018), in quanto non contempla i dati personali. Il nuovo quadro normativo per la libera circolazione dei dati non personali integra la normativa vigente in materia di dati personali,

I due regolamenti funzioneranno in maniera coordinata, per consentire la libera circolazione di tutti i dati nell'UE, creando uno spazio unico europeo per i dati.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

LINK

Per consultare la proposta di regolamento del 2017 clicca qui.

9. VENDITE SECONDO IL MECCANISMO BUY AND SHARE - L'Antitrust sospende quattro siti

Da tempo, il metodo di vendita "*buy and share*" era nel mirino di alcune Associazioni di consumatori, che avevano ricevuto numerose segnalazioni di utenti che hanno perso soldi attraverso siti specializzati in tale tipologia di compravendita.

Sono così arrivati i provvedimenti dell'Antitrust nei confronti di alcuni operatori che utilizzano tale meccanismo di vendita.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - con un comunicato stampa del 13 dicembre 2018 - ha reso noto di aver adottato quattro provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti operatori che svolgono attività di vendita on line di apparecchiature elettroniche utilizzando la modalità del c.d. "buy and share".

Nello specifico si tratta di una modalità di vendita che prevede che i consumatori possano acquistare un prodotto ad un prezzo particolarmente scontato ma che per poter ottenere il bene a quel prezzo devono impegnarsi a fare in modo che almeno altre 2/3 persone effettuino un analogo acquisto, aderendo ad una specifica lista.

Le indagini effettuate, con la collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza, hanno evidenziato che gli operatori in questione utilizzano la prima fase di promozione per acquisire credito attraverso un rapido scorrimento delle liste e la conseguente consegna dei beni prenotati. Solo dopo che un numero rilevante di soggetti aderisce versando l'importo iniziale, lo scorrimento della lista rallenta progressivamente fino ad arrestarsi e, a questo punto, viene impedito ai consumatori di uscire dal sistema e di essere rimborsati di quanto originariamente versato.

L'Autorità ha ritenuto che tali sistemi di vendita siano in grado di attrarre un numero sempre crescente di acquisti – in realtà **mere prenotazioni** - e possano funzionare solo in caso di una loro continua e rapida espansione, condizioni del tutto particolari e aleatorie che ne evidenziano la **natura gravemente scorretta**, in grado di **ingannare un numero crescente di consumatori** e condizionare indebitamente coloro che vi hanno aderito.

Tali evidenze hanno giustificato l'intervento cautelare con il quale è stato ordinato agli operatori di sospendere ogni attività diretta all'utilizzo della modalità di vendita subordinata alla successiva

adesione di altri consumatori, nonché alla vendita di prodotti presentati come disponibili ma che in realtà non risultano pronti per la consegna.

In caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 5.000.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Destinatari dell'intervento cautelare sono le società **Zuami S.r.I.s.** (sito: *zuami.it.*), **Gladiatori Roma s.r.I.s.** (sito: listapro.it.), **SHOP BUY S.r.I.s.** (sito *shopbuy.it*) e **IBALO S.r.I.s** (sito: *ibalo.it*).

LINK

Per scaricare il testo dei quattro provvedimenti clicca qui.

10. FATTURAZIONE ELETTRONICA E GDPR - Intervento del Garante Privacy sul trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate - Niente banca dati dell'Agenzia delle entrate - Esclusione dalla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie

L'Agenzia delle entrate non istituirà alcuna banca dati delle fatture ma **saranno memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati**. Esclusione dalla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

L'Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle.

Con un articolato **provvedimento del 20 dicembre 2018**, il Garante per la protezione dei dati personali preso atto delle modifiche apportate all'impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall'Agenzia delle entrate - ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1 gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Nelle settimane scorse era stato costituito un **tavolo di lavoro tecnico**, con l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, per esaminare congiuntamente le criticità rilevate dal Garante e che ha visto coinvolti anche l'Agenzia per l'Italia digitale, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e l'associazione dei produttori di software gestionale e fiscale (AssoSoftware).

La fatturazione elettronica, così come originariamente prefigurata dall'Agenzia, presentava rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L'Agenzia, infatti, oltre a recapitare le fatture ai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SDI), avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche (2,1 miliardi nel 2017) che contengono di per sé informazioni di dettaglio, anche non rilevanti a fini fiscali, sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici, di telecomunicazione o trasporto (es. regolarità nei pagamenti, pedaggi autostradali, biglietti aerei, pernottamenti), o addirittura l'indicazione puntuale delle prestazioni legali (es. numero procedimento penale) o sanitarie (es. percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile).

Il nuovo sistema di e-fattura prevede invece che l'Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (es., incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell'Agenzia), con l'esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall'Autorità.

Il Garante Privacy ha infine specificato che i soggetti che erogano **prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica**.

LINK:

Per saperne di più e per scaricare il testo dei provvedimento del Garante clicca qui.



1) Ritorna il **bando Marchi+3** a favore delle **piccole e medie imprese** per l'estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale.

Dopo lo stop avvenuto lo scorso 3 maggio 2018, infatti, le imprese interessate possono nuovamente inoltrare domanda di accesso agli incentivi a partire dall'11 dicembre 2018.

La riattivazione dello sportello agevolativo, annunciata dal Ministero dello Sviluppo Economico con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, fa seguito al **rifinanziamento del bando di oltre 2,2 milioni di euro**, che ha portato la dotazione finanziaria del programma dagli iniziali 3.825.000 a 6.027.640 euro.

I nuovi fondi non sono destinati esclusivamente alle nuove domande, ma servono innanzitutto per riaprire l'istruttoria delle richieste che erano state presentate alla data del 3 maggio 2018 e individuate dal numero di protocollo, ma non valutate per mancanza di copertura finanziaria.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

2) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, il **D.M. 6 dicembre 2018** con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha integrato **l'elenco dei soggetti beneficiari** della **sospensione** dei termini dei **versamenti** e degli **adempimenti tributari** prevista con il D.M. 6 settembre 2018, a seguito del verificarsi dell'eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 relativo al crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come "**Ponte Morandi**".

Non è ammesso il rimborso delle somme eventualmente già versate.

I versamenti e gli adempimenti interessati dalla sospensione dovranno essere effettuati **entro il 20 dicembre 2018** in un'unica soluzione (senza applicazione di interessi e sanzioni).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

3) Con la Nota Operativa n. 18/2018, l'Accademia Romana di Ragioneria intende approfondire i profili giuridici riquardanti la disciplina del curatore fallimentare.

II D.L. n. 59 del 3 maggio 2016 ha ricostruito la struttura "gerarchica" dei rapporti tra gli organi della procedura, e la figura del Curatore, pur rimanendo soggetto alla sua vigilanza e a quella del comitato dei creditori, rappresenta ora non più soltanto un esecutore delle direttive e degli ordini del Giudice delegato ma **gestisce direttamente la procedura fallimentare** attraverso le misure ritenute più opportune a realizzare l'interesse dei creditori, ad eccezione dei casi in cui tali attività non siano state legislativamente affidate agli altri organi del fallimento.

Il Curatore fallimentare è l'organo propulsore della procedura fallimentare, a cui è affidata la conservazione, amministrazione e la liquidazione del patrimonio del debitore. Accettando l'incarico assume la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni che deve svolgere come organo imparziale che opera nell'Interesse generale.

LINK:

Per accedere al sito dell'Accademia clicca qui.

- 4) Il 19 dicembre 2018, la Commissione Giustizia della Camera ha emesso il parere favorevole allo schema di decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, proponendo, al contempo, alcune modifiche tra cui:
- la modifica degli indicatori significativi,
- la possibilità di fornire degli incentivi di natura penale a una soluzione anticipata della crisi d'impresa,
- l'inefficacia della delocalizzazione se antecedente alla domanda di accesso alla procedura.

I INK

Per consultare il documento della Commissione giustizia clicca qui.

destinati ad **uso promiscuo** per esigenze di lavoro e per esigenze private.

5) Sono state pubblicate, sul Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018, le **tabelle nazionali dei costi chilometrici** di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. Le tabelle, elaborate dall'ACI e pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono necessarie per la determinazione delle **retribuzioni in natura** derivanti dalla concessione in uso ai dipendenti dei **veicoli aziendali** che vengono

LINK:

Per scaricare il testo delle tabelle clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 17 AL 21 DICEMBRE 2018)

1) Ministero dell'interno - Decreto 7 dicembre 2018: Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 201. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) Legge 17 dicembre 2018, n. 136: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018).

I INK:

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 119/2018 coordinato con le modifiche appostate dalla legge di conversione clicca qui.

3) Banca d'Italia – Provvedimento 5 dicembre 2018: Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2018).

LINK:

Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 6 dicembre 2018: Modalità dell'attività formativa per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5) Agenzia delle entrate – Comunicato - Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 – Suppl. Ordinario n. 57).

LINK:

Per scaricare il testo delle Tabelle clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE <u>UNIONE EUROPEA</u> <u>I provvedimenti scelti per voi</u>

(DAL 17 AL 21 DICEMBRE 2018)

1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 321 del 17 dicembre 2018).

LINK:

Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.

2) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 321 del 17 dicembre 2018).

SE ESPRIMI UN DESIDERIO
E' PERCHE' **VEDI CADERE UNA STELLA**SE VEDI CADERE UNA STELLA
E' PERCHE' **STAI GUARDANDO IL CIELO**E SE GUARDI IL CIELO
E' PERCHE' **CREDI ANCORA IN QUALCOSA!**

BUON NATALE!